Comune di ~ Commune de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Gemeinde

Regione Autonoma Valle d'Aosta ~ Autonome Region Aostatal ~ Région Autonome Vallée d'Aoste

REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 in data 01.04.2019

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

Sommario

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"... 1

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)* ... 2

Articolo 2 *(Soggetti interessati)* ... 2

Articolo 3 *(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)* ... 3

Articolo 4 *(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)* ... 3

Articolo 5 *(Compatibilità e limiti di impiego)* ... 4

Articolo 6 *(Formazione professionale e strumentazione)* ... 4

Articolo 7 *(Approvazione e proprietà degli elaborati)* ... 4

Articolo 8 *(Costituzione del fondo)* ... 4

Articolo 9 *(Criteri di ripartizione del fondo)* ... 6

Articolo 10 *(Erogazione delle somme)* ... 7

Articolo 11 *(Coefficienti di riduzione)* ... 7

Articolo 12 *(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)* ... 7

Articolo 13 *(Modalità di liquidazione)* ... 8

Articolo 14 *(Disposizioni transitorie e di coordinamento e ambito di applicazione)* ... 9

Articolo 15 *(Entrata in vigore e abrogazioni)* ... 10

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 *(Soggetti interessati)*

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
   - il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3 ***(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)***

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
   a) programmazione della spesa per investimenti ;
   b) valutazione preventiva dei progetti;
   c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
   d) esecuzione dei contratti pubblici;
   e) responsabile unico del procedimento;
   f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
   g) direzione dell'esecuzione;
   h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
   i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4 ***(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)***

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente del settore, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
   a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
   b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
   c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
   d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 ***(Compatibilità e limiti di impiego)***

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Articolo 6 ***(Formazione professionale e strumentazione)***

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:
   - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
   - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 7 ***(Approvazione e proprietà degli elaborati)***

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 8 ***(Costituzione del fondo)***

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
   a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
   b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	**Percentuale da applicare**
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.001 e fino a euro 1.000.000,00	1,8%
oltre euro 1.000.001 e fino a euro 2.000.000,00	1,6%
oltre euro 2.000.001 e fino a euro 5.548.000,00	1,4%
oltre euro 5.548.000,00	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	**Percentuale da applicare**
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00: – per la parte fino a euro 500.000,00 – per la parte oltre euro 500.000,00	 2% 1,5%

7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 9 ***(Criteri di ripartizione del fondo)***

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
   - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
   - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
   - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle seguenti tabelle. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Tab. 1) Ripartizione per la realizzazione di opere e lavori (Rif. Tabella A) dell'art. 8)	
Descrizione delle funzioni	**Ripartizione percentuale a personale assegnato**
Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
Verifica e monitoraggio dei progetti	3,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
Responsabile del Procedimento (RUP)	30,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15,00%
Direttore dei lavori	20,00%
Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo/ispettori di cantiere)	5,00%
Coordinatore sicurezza	5,00%
Collaudo tecnico amministrativo / CRE	10,00%
Collaudo statico	5,00%
Totale	**100%**

Tab. 2) Ripartizione per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni (Rif. Tabella B) dell'art. 8)	
Descrizione delle funzioni	**Ripartizione percentuale a personale assegnato**
Incaricato della Programmazione della spesa	5,00%
Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	10,00%
Responsabile del procedimento (RUP)	35,00%
Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15,00%
Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture (10.2 linee guida anac 3)	20,00%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5,00%
Verificatore della conformità / CRE	10,00%
Totale	**100%**

Articolo 10 ***(Erogazione delle somme)***

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell'uno per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell'incentivo previsto. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell'incentivo superiore al trenta per cento, il Dirigente dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto all'incentivo.
4. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.
5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 8 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).

Articolo 11 ***(Coefficienti di riduzione)***

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante rimangono nel fondo di cui all'articolo 8 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).

Articolo 12 ***(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)***

1. Il dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

   A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

      – il Dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e

l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione e l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 13 *(Modalità di liquidazione)*

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalità che seguono:

- **<u>Nel caso di appalti per lavori di importo a base d'asta fino a euro 150.000,00 (inclusi)</u>**:

a) per le funzioni di cui alla Tabella 1 inserita all'articolo 9, comma 2, per le attività di incaricato della Programmazione della spesa, di incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara; in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

b) per le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) in misura pari al 100%, alla conclusione dei lavori e dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.);

c) per le successive funzioni di Direttore dei lavori, di Ufficio direzione dei lavori (direttore

operativo e ispettori di cantiere) e di Coordinatore sicurezza in misura pari al 100%, alla conclusione dei lavori e dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.);

d) per le funzioni di Collaudo tecnico amministrativo/C.R.E. e di Collaudo statico, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;

- **<u>Nel caso di appalti per lavori di importo a base d'asta maggiore a euro 150.000,00</u>**:

a) per le funzioni di cui alla Tabella 1 inserita all'articolo 9, comma 2, per le attività di incaricato della Programmazione della spesa, di incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara; in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

b) per le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff) in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione (C.R.E.);

c) per le successive funzioni di Direttore dei lavori, di Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo e ispettori di cantiere) e di Coordinatore sicurezza nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

d) per le funzioni di Collaudo tecnico amministrativo/C.R.E. e di Collaudo statico, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;

- **<u>Nel caso di appalti per servizi e/o forniture</u>**:

a) per le funzioni di incaricato della Programmazione della spesa e di incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara, di cui alla Tabella 2 dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

b) per le funzioni Responsabile del procedimento (RUP) e per i Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff), in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari al 40%, a conclusione della attività della verifica e conformità dei contratti, in misura pari al restante 60%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo/C.R.E.;

c) per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto – Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture – e per i Collaboratori del direttore dell'esecuzione, nella misura massima del 40% anche durante il corso della fornitura o prestazioni di servizio, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo. In caso di appalti pluriennali il dirigente valuta la possibilità di procedere alla liquidazione annua in proporzione dell'incentivo;

d) per le funzioni di verificatore della conformità/C.R.E., in misura pari al 100% a conclusione della relativa procedura.

Articolo 14 *(Disposizioni transitorie e di coordinamento e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto

l'accantonamento delle risorse necessarie**.**

3. Il presente regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché:

   a) i bandi di gara sono stati pubblicati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs.50/2016. Per tutti i bandi di gara pubblicati prima si applicano le disposizioni di cui al d.lgs.163/06 secondo i criteri definiti nell'accordo decentrato e contenuti nel regolamento approvato dall'ente ed inseriti tra le risorse escluse del fondo incentivante;
   b) venga certificato, dal dirigente del Settore competente, che nel bando di gara sia stata correttamente inserita, all'interno del quadro economico dei lavori, servizi e forniture, la percentuale di incentivazione da portare nel fondo per le incentivazioni tecniche.

4. Gli oneri derivanti dal presente regolamento faranno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all'art.1 del presente regolamento.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 15 *(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 01.04.2019.